

Modalità di concessione del Fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani (L.R. n. 68/2011, art.93)

1. Natura e operatività del Fondo

1.1 Il Fondo di anticipazione (di seguito Fondo), istituito dall'art. 93 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomi locali), favorisce la progettazione delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani attraverso la concessione di anticipazioni per le spese necessarie per la realizzazione di opere e progetti localizzati nei territori montani e studi finalizzati allo sviluppo della montagna.

1.2 Il Fondo ha una dotazione pari a 1.000.000,00 di euro.

2. Spese ammissibili all'anticipazione

2.1 Sono ammesse a fruire dell'anticipazione sul Fondo le spese finalizzate:

- a) all'elaborazione e alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla normativa regolamentare di attuazione;
- b) alla realizzazione di opere pubbliche;
- c) all'elaborazione di studi di fattibilità, progetti, piani e programmi per interventi e servizi finalizzati allo sviluppo dei territori montani compresa l'elaborazione di atti relativi all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS).

2.2 Gli interventi collegati alle spese di cui al punto 2.1 devono essere localizzati nel territorio montano dell'unione di comuni e coerenti con le politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani, in particolare con quanto disposto dal Programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di interventi a favore della montagna e dai suoi aggiornamenti annuali attraverso i Documenti di programmazione economica e finanziaria (DPEF).

2.3 L'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera.

3. Importi massimi finanziabili

3.1 Le anticipazioni per le spese ammissibili a finanziamento di cui al punto 2.1 sono concesse per un importo massimo di 200.000,00 mila euro per intervento.

3.2 Non è ammessa la concessione di un'anticipazione annua per unione di comuni superiore a 200.000,00 euro.

4. Modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria

4.1 Per fruire dell'anticipazione, l'unione di comuni interessata presenta apposita domanda redatta, a pena d'inammissibilità, utilizzando il modello predisposto dalla struttura regionale competente e richiedibile all'indirizzo di posta elettronica montagna@regione.toscana.it.

4.2 La domanda di accesso al Fondo è trasmessa alla Regione Toscana con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale vigente, in specifico per mezzo del sistema informatico regionale IntePRO o, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che

certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse. In caso di impossibilità tecnica dell'invio telematico è consentita la trasmissione della domanda di accesso all'anticipazione con invio cartaceo all'indirizzo indicato nel modello di cui al punto 4.1. L'impossibilità tecnica di invio telematico deve essere espressamente indicata nella lettera di trasmissione della domanda di anticipazione.

4.3 Le domande di ammissione al Fondo possono essere trasmesse alla Regione Toscana entro il 1° marzo, il 1° luglio o il 31 ottobre di ogni anno.

4.4 Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea ad attestare l'avvenuta adozione, da parte dell'organo competente secondo la vigente normativa, della deliberazione di richiesta dell'anticipazione. La deliberazione deve recare esplicitamente la somma richiesta, l'intervento proposto e il termine previsto, non superiore ai 36 mesi, per la restituzione dell'anticipazione. La deliberazione deve essere adottata ed essere esecutiva entro la data di trasmissione della richiesta di anticipazione alla Regione Toscana.

4.5 La Regione Toscana si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere le integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie per una corretta valutazione della domanda di anticipazione. Tali integrazioni devono essere inviate entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta regionale. Decorso il termine senza che si sia provveduto all'integrazione, la domanda è respinta.

4.6 La domanda di accesso al Fondo è sottoscritta dal presidente dell'unione di comuni.

5. Concessione e erogazione dell'anticipazione

5.1 Le domande di accesso al Fondo ritenute ammissibili sulla base della documentazione inviata sono individuate con decreto dirigenziale da emanarsi entro trenta giorni dai termini previsti al punto 4.3.

5.2 Le anticipazioni sono concesse ponendo, ad ogni scadenza temporale di cui al punto 4.3, le unioni di comuni richiedenti l'accesso al Fondo in una graduatoria decrescente del disagio calcolata considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 3 dell'art.80 della legge regionale n.68/2011.

5.3 Le anticipazioni sono concesse fino all'esaurimento delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale.

5.4 A parità di punteggio nella graduatoria di disagio di cui al punto 5.2 è data priorità all'ordine cronologico di arrivo agli uffici regionali della domanda di presentazione dell'anticipazione, come risultante dal protocollo regionale.

5.5 Le anticipazioni sono erogate per intero contestualmente al decreto di cui al punto 5.1.

5.6 Le domande non ammesse a finanziamento nell'anno di presentazione, causa indisponibilità delle risorse finanziarie, possono essere ripresentate nelle annualità successive del Fondo.

6. Inammissibilità

6.1 Sono dichiarate inammissibili le domande:

- a) trasmesse in data successiva al 31 ottobre;
- b) che non siano sottoscritte dal presidente dell'unione di comuni;
- c) che non siano accompagnate dalla deliberazione dell'unione di comuni di richiesta dell'anticipazione di cui al paragrafo 4.4.

Nei casi di cui ai punti b) e c) la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni la

causa di inammissibilità della domanda assegnando un termine di cinque giorni lavorativi per la regolarizzazione della documentazione. Decorso il termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, la domanda non può essere accolta.

6.2 Non è altresì ammissibile all'anticipazione l'unione di comuni che, risultante già beneficiaria di un'anticipazione in un procedimento precedente, non abbia provveduto alla restituzione della stessa nei termini prestabiliti e per la quale siano state avviate le procedure di recupero di cui al punto 9.

7. Obbligo di comunicazione di conferimento incarico

7.1 E' fatto obbligo all'ente ricevente l'anticipazione di comunicare, entro 6 mesi dall'erogazione e pena la revoca della stessa, alla struttura regionale competente, l'avvenuto conferimento, a professionista esterno o a personale interno dell'unione di comuni, dell'incarico professionale finalizzato alla redazione/elaborazione del progetto/studio ammesso a fruire dell'anticipazione.

8. Rimborso

8.1 Le unioni di comuni ammesse a fruire delle anticipazioni sono tenute alla restituzione delle risorse percepite, senza onere d'interessi, entro 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

9. Recupero delle somme non restituite

9.1 Nel caso in cui, decorso il termine di 36 mesi di cui al punto 8.1, non siano state rimborsate le anticipazioni percepite, la Regione Toscana procederà al recupero delle somme non restituite.

9.2 La Regione Toscana potrà recuperare le somme non restituite trattenendo gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti.

10. Responsabilità nella realizzazione degli interventi

10.1 E' fatto salvo che il rispetto di ogni normativa legislativa e regolamentare relativa alla realizzazione degli interventi oggetto delle anticipazioni è responsabilità dell'unione di comuni ricevente l'anticipazione stessa.

10.2 L'unione di comuni ricevente l'anticipazione è anche l'unico ente responsabile del corretto utilizzo della stessa nei confronti della Regione Toscana.